



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL 4. SETTORE LAVORI PUBBLICI E PIANIFICAZIONE DEL
TERRITORIO
SERVIZIO

Numero 128 del 22/09/2015

Numero 436 Reg. Generale del 22/09/2015

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) AI SENSI DEL D.P.R. 59 DEL
13.03.2013. RICHIEDENTE DITTA F.LLI PANARESE S.N.C..**

L'anno 2015 il giorno 22 del mese di SETTEMBRE, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **MANCA Mauro**, Responsabile del 4. SETTORE LAVORI PUBBLICI E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO - Servizio :

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Premesso:

– che l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);

– che l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

– che al paragrafo nr. 3 della Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. 49801 del 07.11.2013, è precisato che la richiesta di A.U.A. è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi dall'art. 3, comma 1, salvo che ricorrano le ipotesi derogatorie di cui all'art. 3, comma 3 e all'art. 7, comma 1 del regolamento;

– che il D.Lgs. 152/06, nella parte IV, relativa alla "gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati", artt. 214 e 216, disciplina, mediante procedure semplificate, le operazioni di recupero dei rifiuti;

– che la Regione Puglia, con D.G.R. n° 2668 del 28/12/2009 - **Approvazione dell'Aggiornamento del Piano di Gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia.** (Pubblicata nel B.U. Puglia 26 gennaio 2010, n. 16.) all'art. 15.1 della stessa Deliberazione (*Criteria di localizzazione di nuovi impianti di trattamento, di recupero e smaltimento dei rifiuti pericolosi e non-pericolosi, anche ex artt. 214-216 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.*) ha disposto VINCOLANTE la localizzazione in Aree industriali (aree destinate ad insediamenti produttivi ai sensi del *D.M. n. 1444/1968*) di nuovi impianti di trattamento, di recupero e smaltimento dei rifiuti pericolosi e non-pericolosi, anche ex artt. 214-216 del *D.Lgs. 152/2006 s.m.i.*.(BURP n° 16 del 26/01/2010);

– che la D.G.R. n. 1713 del 2011 (Criteria localizzativi per alcune tipologie di impianti di recupero di rifiuti speciali) prevede "di stabilire che l'introduzione di specifici criteri localizzativi possa essere concessa solo a seguito dei positivi pareri del Servizio regionale Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, condiviso con il Servizio regionale Ecologia-Autorità competente per la VAS- e di ARPA Puglia sulla base di un'analisi comparata costi-benefici evidenziando i contenuti minimi sopra indicati, che dovrà essere allegata all'istanza di autorizzazione ex art. 208 o di iscrizione nel registro delle procedure semplificate ex artt. 214 e 2016".;

– che l'art. 124 del D.Lgs. n. 152 del 03 Aprile 2006 "Norme in Materia Ambientale" dispone che: "*tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzatiomissis.....Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia.....*"

– che l'art. 1, comma 2 della Legge Regionale n. 1 del 2.05.1995 stabilisce che: ".../e

Province esercitano le funzioni inerenti le autorizzazioni allo scarico degli insediamenti civili, produttivi e delle pubbliche fognature, anche pluviale,...”;

– che l’art. 28, comma 1 lett. c) della Legge Regionale n. 17 del 30.11.00 e s.m.i. attribuisce alle Province i compiti e le funzioni concernenti: *“il rilevamento, la disciplina e il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse provinciale ai sensi della legge regionale 2 maggio 1995, n. 31”;*

– che l’art. 5 della L. n. 447 del 26/10/1995, assegna alle Province le competenze delle funzioni amministrative in materia di inquinamento acustico;

– che l’art. 4 della L. R. n. 17/2007, assegna alle Province le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del D. Lgs. 152/2006, agli impianti industriali ed alle attività artigianali che sono soggetti;

– che sul BURP n. 166 del 17.12.2013 è stato pubblicato il Regolamento Regionale n. 26 del 09.12.2013, avente ad oggetto *“Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia (attuazione dell’art. 113 del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii.)”* che conferma la competenza della Provincia al rilascio della autorizzazioni allo scarico fatta eccezione per quelle in pubblica fognatura;

Considerato:

- che la società F.lli Panarese s.n.c. ha presentato in data 31/12/2013 prot. 17771 , ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 59/2013 domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell’art. 3 del DPR 59/2013 per:
 1. Comunicazione in materia di rifiuti (iscrizione in procedure semplificate) di cui agli articoli 214-216 del decreto legislativo 3 aprile 2006;
 2. autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del D.Lgs 152/2006, per l’attività di recupero di inerti;
 3. rinnovo dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del D.Lgs 152/2006, per un impianto di conglomerati bitumosi;
 4. unione alla suddetta AUA dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del per l’attività di estrazione e un impianto di frantumazione fisso
 5. unione alla suddetta AUA dell’autorizzazione all’immissione al suolo e negli strati superficiali delle acque meteoriche ex art. 113 del D.Lgs 152/2006, precedentemente ottenuta.

allegando alla suddetta istanza i seguenti documenti:

- All.1 Relaz. Tecnica Imp. Recup. Inerti
- All.2 Relazione Fotografica
- All.3_Relazione_Iscriz_Registro_Rec_Rifiuti
- All.4_Schede_Riassuntive_di_Recupero
- All.5_Esito_VIA_Determina_315-27092012
- All.6_Comunicaz_Acque_Meteo_Recupero_Inerti
- All.7_Concessione_Estraz_Acque_Sotterranee
- All.8_Sospensione_Lavori_Coltivazione
- All.9_Denuncia_Inizio_Attivita
- All.10_Autorizz_Emissioni_Impianto_Frantumazione
- All.11_Titolo_Proprietà
- All.12 Relaz. Tecnica Previsionale Impatto Acustico
- All.13_1 Parere_ARPA
- All.13_2 Parere_Servizio_Bonifica
- All.14_Autorizz_Emissioni_Impianto_Bitume
- All.15_1 Autorizz. Realizz. Impianto Bitume
- All.15_2 Autorizz. Realizz. Impianto Bitume
- All.16 Autorizz_Acque_Meteo_Bitume e Cava
- Tav.1 Inquadramento
- Tav.2 Planimetria Generale
- Tav.3A Imp. Recup. Inerti Dettaglio
- Tav.3B Imp. Conglom. Bitum. Dettagli
- Tav.4B Imp. Conglom. Bitum. Dettagli

- che il Responsabile del SUAP del Comune di Veglie con nota prot. n. 1182 del 23/01/2014, ha

trasmesso, ad ARPA Puglia-DAP Lecce, ASL/Le1 ed alla Provincia di Lecce quale autorità competente l'istanza di A. U. A. presentata ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013 dalla società F.lli Panarese s.n.c. di GSA e gli elaborati di progetto sopra indicati;

- che con atto **n. 315 del 27/09/2012 il Dirigente** del Servizio Ambiente della Provincia di Lecce per l'impianto di recupero rifiuti determinava l'esclusione dell'assoggettabilità a V.I.A con prescrizioni tra cui:

- *"L'esclusione dalla procedura di V.I.A. sarà comunque subordinata al conseguimento, oltre che dei pareri (del Servizio regionale Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, condiviso con il Servizio regionale Ecologia-Autorità competente per la VAS- e di ARPA Puglia) ai sensi della D.G.R. n. 1713/2011 sopra richiamati, di:*

..... omissis

di fare salve ulteriori autorizzazioni, permesso, nulla osta o quant'altro, necessaria per la realizzazione dell'impianto e l'esercizio dell'impianto ed in particolare l'ottenimento, ai fini della deroga ai criteri localizzativi di impianti esistenti che recuperano rifiuti speciali non pericolosi su aree la cui destinazione urbanistica non è di tipo industriale, ma che risultano tecnicamente connessi ad impianti produttivi, dei positivi pareri del Servizio regionale Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, condiviso con il Servizio regionale Ecologia, e di ARPA Puglia di cui alla D.G.R. 26 luglio 2011, n. 1713 ";

- che il Servizio Ambiente della Provincia di Lecce ha convocato in data 01/04/2014 la Conferenza dei Servizi ex art. 14 della L. n° 241/90 con nota prot. n° 18643 del 07/03/2014, per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. N° 59/2013 dal cui Verbale n. 208 del 01/04/2014, trasmesso con nota prot. n.26162 del 03/04/2014 e pervenuto in data 10/04/2014 al prot. 5446, si evince che: **"L'ing. Manca, responsabile del SUAP, a proposito dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per la produzione di conglomerati bitumosi D.G.R. n. 79/1998, rileva che l'impianto sorge attualmente in Zona Agricola ed è stato realizzato a seguito dell'autorizzazione n. 15/98 mentre l'autorizzazione regionale alle emissioni in atmosfera si riferiva all'impianto da realizzare in Zona Produttiva, come dalla precedente autorizzazione 5/1997.**

..... omissis

L'ing. Manca, responsabile del SUAP, a proposito dell'impianto di produzione di conglomerati bitumosi vista la particolarità della destinazione urbanistica del terreno sul quale insiste l'impianto vista la distanza di circa 900 dall'abitato, viste le osservazioni pervenute al Consiglio comunale in data 31/03/2014, allegate al presente verbale, si riserva di valutare e riscontrare i titoli autorizzativi rilasciati in passato per la realizzazione dell'impianto."

L'ing. Manca con riferimento all'impianto di recupero di rifiuti, fa presente che non ha ricevuto il parere del servizio Ecologia della Regione Puglia sulla localizzazione dell'impianto richiesto dalla procedura di cui alla D.G.R. 1713/2011;";

- che la società F.lli Panarese s.n.c. di GSA ha presentato in data 16/04/2014 (prot. 5738 del 16/04/2014), S.C.I.A. con la quale si comunicava l'inizio delle lavorazioni per la "Realizzazione di un area per il deposito rifiuti inerti provenienti da costruzioni, demolizioni e scavi nella cava di calcare", inerente la cava sita in Località Troali di Veglie, nel N.C.E.U. Foglio 10 P.IIe 360 (parte) e 474 (parte)- Zona E;
- che con provvedimento conclusivo prot. 8093 del 03/06/2014 il Responsabile del SUAP del Comune di Veglie ordinava alla ditta F.LLi Panarese snc di GSA di non eseguire i lavori previsti nella SCIA presentata in data data 16/04/2014 Prot. 5738, per la "Realizzazione di un area per il deposito rifiuti inerti provenienti da costruzioni, demolizioni e scavi nella cava di calcare sita in Veglie località Troali" con le seguenti motivazioni:

"Per tutto quanto sopra esposto, per le seguenti motivazioni la suddetta SCIA non può trovare accoglimento, in quanto:

- *in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 22 del D.P.R. 380/2001, non rientrando l'intervento tra quelli previsti dall'art 22 stesso;*
- *in contrasto con le disposizioni dell'art. 9 delle N.T.A. del vigente PRG in quanto le aree (in Catasto al foglio 10 P.IIe 360 (parte) e 474 (parte)) su cui solo localizzate le opere previste nella SCIA è attualmente tipizzata come E2 agricola;*

- *in contrasto con i criteri di localizzazione di tale impianto previsti dall'art. 15.1 della D.G.R. 2668/2009 (Criteri di localizzazione di nuovi impianti di trattamento, di recupero e smaltimento dei rifiuti pericolosi e non-pericolosi, anche ex artt. 214-216 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.) risultando l'attuale destinazione urbanistica attuale delle aree interessate dall'intervento tipizzata dal PRG vigente come E2 agricola così come anche indicato nella Relazione di asseveramento allegata alla stessa SCIA;*
 - *in contrasto con i criteri localizzativi prescritti dall'approvato Piano di Gestione dei Rifiuti pubblicato sul BURP n. 16 del 26/01/2010 non essendo stati ancora espressi i pareri condivisi del Servizio regionale Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, condiviso con il Servizio regionale Ecologia-Autorità competente per la VAS- e di ARPA Puglia come previsto dalla deliberazione di G.R n. 1713/2011 per una localizzazione alternativa, su aree la cui destinazione non sia di tipo industriale;*
 - *in contrasto con la D.G.R. n. 1713/2011 non essendo stati ancora espressi i pareri condivisi del Servizio regionale Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, condiviso con il Servizio regionale Ecologia-Autorità competente per la VAS- e di ARPA e con la D.G.R. n. 2668/2009 non essendo intervenuta ai sensi dell'art. 3 della D.G.R. detta l'autorizzazione provinciale alla localizzazione dell'impianto;*
 - *l'intervento proposto, costituito dalla realizzazione di un piazzale in calcestruzzo di circa mq 1800 e recinzione metallica oltre all'impianto di trattamento delle acque meteoriche, trasformando in maniera irreversibile lo stato dei luoghi, è subordinato a permesso di costruire sensi dell'art. 10 del DPR 380/2001 configurandosi lo stesso come nuova costruzione ai sensi dell'art.3 del DPR 380/2001."*
- che in data 04/06/2014 tale diniego veniva trasmesso tramite pec al Servizio Attività Produttive ed Economiche ed al Servizio Ambiente e Tutela Venatoria della Provincia di Lecce.
 - che in data 10/06/2014 al prot. 8376 perveniva il provvedimento conclusivo prot. 42179 emesso in data 04/06/2014 dal SUAP della Provincia di Lecce che recepisce la Determinazione n. 1162 del 03/06/2014 del Dirigente del Servizio Ambiente della stessa provincia.
 - che in data 18/12/2014 la ditta F.Ili Panarese snc presentava domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/2013 per adeguamento al R.R. n. 2672013 per chi scarichi delle acque meteoriche provenienti dai piazzali e dalle coperture dei plessi per la produzione di conglomerati bitumosi e per l'estrazione e la lavorazione di pietra calcarea già autorizzati con D.D. 1396 del 27/06/2013.
 - che in data 05/03/2015 al prot. 2641 perveniva il provvedimento conclusivo prot. 14210 emesso in data 03/03/2015 dal SUAP della Provincia di Lecce che recepisce la Determinazione n. 300 del 27/02/2015 del Dirigente del Servizio Ambiente della stessa provincia.

Preso atto che:

- per la costruzione dell'impianto per la produzione di conglomerati bitumosi veniva rilasciata da questo Ente in data 18/06/98 la prima autorizzazione n. 5/1997 prot. 2482/98 per la realizzazione dell'impianto in zona D0;
- in data 08/09/1998 veniva rilasciata l'autorizzazione n. 15 prot. 7547 per la realizzazione dell'impianto in zona tipizzata da P.R.G. tutt'ora vigente come E2 Verde Agricolo.
- in data 29/12/1998 con Deliberazione n. 79 AMB/DIR/98/0073 del Dirigente del Settore Ambiente della Regione Puglia veniva rilasciata l'autorizzazione all'emissione dei fumi in atmosfera su istanza di parte della Ditta F.Ili. Fanarese snc del 27/01/1998 che prevedeva la localizzazione dell'impianto (prodotto dalla Marini spa Mod. MAP 120 E 190 L) **in zona D0**;
- che pur messo a conoscenza in data 01/04/2014 della tipizzazione agricola delle aree su cui è stato realizzato l'impianto e del rilascio in data 29/12/1998 con Deliberazione n. 79 AMB/DIR/98/0073 del Dirigente del Settore Ambiente della Regione Puglia dell'autorizzazione l'emissione dei fumi che prevedeva la localizzazione dell'impianto **in zona D0** il Servizio ambiente della Provincia, autorità competente, ha ritenuto di soprassedere.

Considerato che il titolo richiesto dalla ditta F.Ili Panarese s.n.c. è un titolo ambientale (domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/2013)

Considerato:

1. che la ASL competente per gli aspetti sanitari in sede di conferenza di servizi del 01.04.14 convocata dal servizio ambiente della Provincia di Lecce, ai fine dell'adozione dell'AUA di che trattasi, ha espresso parere favorevole a condizione che siano adottate le migliori tecnologie; che la stessa ASL con nota 27/102014 trasmessa il 30/10/2014 specificava che *"a condizione che siano adottate le migliori tecnologie disponibili è da intendersi riferibile alle migliori tecnologie che l'evoluzione tecnologica mette a disposizione ne corso del tempo come le misure atte ad evitare nocimento alla salute della popolazione rappresentano una condizione di corretto esercizio dell'impianto"*
2. che nella conferenza di servizi del 06.11.14 il funzionario responsabile dell'Ufficio Emissioni della Provincia di Lecce, dott. Francioso, ha ritenuto adeguati tutti i sistemi adottati sugli impianti, per abbattere e contenere le emissioni in atmosfera, alle migliori tecnologie atte a consentire il rispetto dei limiti di emissione fissati;
3. che il Commissario Straordinario, dott.ssa Matilde Pirrera, in qualità di Autorità Sanitaria Locale ha ritenuto -alla luce delle risultanze della conferenza di servizi convocata dal responsabile del SUAP, tenutasi il 06.11.15- utile disporre due ulteriori controlli nell'anno 2015 per le emissioni in atmosfera del citato impianto, oltre a quelle disposte dal servizio ambiente della Provincia di Lecce con la determinazione di adozione dell'AUA (cfr. nota del 19.01.15 – prot. gen. n.578);
4. che, ad oggi, pur avendo comunicato in data 03/05/2014 alla Regione Puglia Servizio Urbanistica le osservazioni pervenute in data 2/04/2014 (prot. n. 6251) di un Consigliere comunale, circa la localizzazione in zona agricola dell'impianto per la produzione di conglomerati bituminosi la Regione Puglia non ha comunicato alcuna iniziativa in merito all'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall'art. 39 del DPR 380/2001;
5. che in ragione della esistenza dei precedenti titoli edilizi (cfr. autorizzazione n. 5/1997 prot. 2482/98 e successiva l'autorizzazione n. 15 prot. 7547) per quanto attiene eventuali profili di presunta illegittimità degli stessi in relazione allo strumento urbanistico generale, in via preliminare, si deve dare atto che, ad oggi, non siano ravvisabili i presupposti per l'esercizio del potere di annullamento in sede di autotutela:
 - a) essendo decorsi circa 17 anni dal rilascio del titolo edilizio con cui si veniva autorizzato l'impianto per la produzione di conglomerati bituminosi, la cui legittimità veniva formalmente confermata anche dagli organi comunali di questo Ente, in particolare dall'organo del Segretario Generale che nella seduta del 19.02.08 dichiarava espressamente che l'impianto in questione era da ritenersi legittimo (cfr. verbale allegato alla deliberazione n. 14 de 19/02/2008 del Consiglio Comunale);
 - b) che non si ravvisano presupposti tali da ritenere che all'epoca del rilascio della suddetta autorizzazione il privato richiedente abbia posto in essere azioni o prodotto atti in modo da indurre in errore l'Ente a rilasciare il titolo autorizzatorio alla realizzazione del bitumificio, ma per contro la stessa P.A. ha giustificato il corretto esercizio della propria azione anche avvalendosi di un parere legale a supporto delle proprie motivazioni;
 - c) che non esistono particolari interessi da tutelare sul territorio su cui è ubicato l'impianto inerenti il paesaggio e la presenza di beni storici e culturali posto che detto impianto ricade in ambito E del PUTT/P, e che non vi sono particolari *beni paesaggistici e ulteriori contesti del PPTR* adottato con D.G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013, pubblicata sul BURP n. 108 del 06.08.2013 poi approvato con D.G.R. n. 176 del 16/02/2015 pubblicata sul BURP n. 40 del 22.03.2015;
 - d) che in data 24/04/2014 sono state trasmesse alla ASL LE1 le osservazioni di un Consigliere Comunale pervenute in stessa data al prot. 6111 circa gli impatti sanitari dell'impianto per la produzione di conglomerati bituminosi, cui non è seguito riscontro alcuno;
 - e) che –infine- da un eventuale ipotetico diniego della richiesta di autorizzazione di esercizio del bitumificio potrebbe –oltretutto- derivare un pregiudizio grave ed irreparabile per l'Ente, in ragione dell'atto di costituzione in mora del 15.09.15 (prot.

gen. n.11423) con il quale la ditta richiedente ha diffidato l'Ente al risarcimento per danni in relazione alla conclusione del presente procedimento, a fronte –peraltro- del *legittimo affidamento* dinanzi ad una consolidata situazione maturata nel notevole lasso di tempo trascorso dal 1998 ad oggi.

Visto il certificato della Prefettura di Lecce fasc. n. 6937/14 rilasciato ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011;

Vista la white list aggiornata al 27/07/2015 della Prefettura di Lecce (Ufficio antimafia) pubblicata sul sito della stessa Prefettura in cui è iscritta la ditta F.Ili Panarese snc (sezioni 3,4,5,7 e 8) con data di scadenza il 24/02/2016 e per la cui iscrizione è condizione l'assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia) e l'assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa di cui all'art. 84, comma 3, del Codice Antimafia.

Vista la determinazione n. 315 del 27/09/2012 del Dirigente del Servizio Ambiente e Polizia Provincia della Provincia di Lecce che testalmente citava:

"L'esclusione dalla procedura di V.I.A. sarà comunque subordinata al conseguimento, oltre che dei pareri (del Servizio regionale Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, condiviso con il Servizio regionale Ecologia-Autorità competente per la VAS- e di ARPA Puglia) ai sensi della D.G.R. n. 1713/2011 sopra richiamati, di:

..... omissis

di fare salve ulteriori autorizzazioni, permesso, nulla osta o quant'altro, necessaria per la realizzazione dell'impianto e l'esercizio dell'impianto ed in particolare l'ottenimento, ai fini della deroga ai criteri localizzativi di impianti esistenti che recuperano rifiuti speciali non pericolosi su aree la cui destinazione urbanistica non è di tipo industriale, ma che risultano tecnicamente connessi ad impianti produttivi, dei positivi pareri del Servizio regionale Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, condiviso con il Servizio regionale Ecologia, e di ARPA Puglia di cui alla D.G.R. 26 luglio 2011, n. 1713".

Visto il provvedimento conclusivo prot. 42179 emesso in data 04/06/2014 del SUAP della Provincia di Lecce che recepisce la Determinazione n. 1162 del 03/06/2014 del Dirigente del Servizio Ambiente della stessa provincia.

Visto il provvedimento conclusivo prot. 14210 emesso in data 03/03/2015 del SUAP della Provincia di Lecce che recepisce la Determinazione n. 120 del 27/02/2015 del Dirigente del Servizio Ambiente della stessa provincia.

Visto il verbale della conferenza di servizi del Giorno 06/11/2014 avente ad oggetto "*Rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs 152/2006- Acquisizione dei pareri per l'individuazione della migliore tecnologia attualmente disponibili per la riduzione delle emissioni in atmosfera per un impianto di produzione di conglomerati bitumosi-Ditta F.Ili panarese s.n.c. di GSA*" in cui il dott. Francioso funzionario della Provincia di Lecce responsabile dell'ufficio Emissioni riferiva che "*nell' Atto di D.D. n. 1162 del 03/06/2014 con il quale è stata adottata l'A.U.A. ai sensi del DPR n. 59 del 13/03/2013 per l'impianto di estrazione e frantumazione del calcare, di produzione conglomerati bitumosi e recupero di rifiuti tutti i sistemi adottati sugli impianti per abbattere e contenere le emissioni in atmosfera sono stati ritenuti adeguati alle migliori tecnologie atte a consentire il rispetto dei limiti di emissioni fissati.*" Il dott. Francioso evidenziava inoltre che i limiti fissati per la sezione impiantistica di produzione conglomerati bitumosi sono molto più restrittivi rispetto a quelli fissati dalla regione puglia e contengono parametri aggiuntivi come quelli degli I.P.A. (con limite 0,1 mg/Nmc) che attualmente non sono previsti dal D.Lgs n. 152/2006 per l'attività in questione.

Visto il parere dell'ARPA Puglia prot. 36841-294 del 02/07/2014 pervenuto al protocollo di questo Comune in data 24/07/2015 al n. 9489 del 27/07/2015 con quale l'ARPA confermava, in seguito a trasmissione di integrazioni trasmesse dalla Provincia di Lecce in data 08/05/2014 prot. 34867, il parere espresso in data 22/01/2013 prot. 4402 sul progetto per la realizzazione di un insediamento produttivo con capacità di trattamento (R5) complessiva superiore a 10 ton/giorno.

Visto il parere favorevole del 18/03/2015 prot. 3955 espresso ai sensi della D.G.R. 1713/20011 dal Servizio Ecologia della Regione Puglia, (trasmesso al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce e al Servizio Ciclo rifiuti e Bonifica della Regione Puglia) trasmesso dal Servizio Ambiente della Provincia di Lecce con nota prot. 26395 del 23/04/2015 e pervenuto in data 27/04/2015 prot. 5186.

Vista la comunicazione prto. 578 del 19/01/2015 con la quale il Commissario Straordinario quale Autorità Sanitaria Locale disponeva "che oltre a quanto previsto dalla determinazione n. 1162/2014 del Servizio Ambiente della Provincia -campionamento di 10 giorni consecutivi al fine di rilevare il valore degli IPA- siano previsti nell'anno 2015 due controlli volti all'accertamento dell'avvenuto rispetto nell'anno 2015 di tali parametri, per gli anni successivi saranno effettuati i controlli prescritti dalla richiamata determinazione del Responsabile del Servizio Ambiente della Provincia."

Vista la determinazione n. 315 del 27/09/2012 del Dirigente del Servizio Ambiente e Polizia Provincia della Provincia di Lecce che testalmente citava:

"L'esclusione dalla procedura di V.I.A. sarà comunque subordinata al conseguimento, oltre che dei pareri (del Servizio regionale Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, condiviso con il Servizio regionale Ecologia-Autorità competente per la VAS- e di ARPA Puglia) ai sensi della D.G.R. n. 1713/2011 sopra richiamati, di:

..... omissis

di fare salve ulteriori autorizzazioni, permesso, nulla osta o quant'altro, necessaria per la realizzazione dell'impianto e l'esercizio dell'impianto ed in particolare l'ottenimento, ai fini della deroga ai criteri localizzativi di impianti esistenti che recuperano rifiuti speciali non pericolosi su aree la cui destinazione urbanistica non è di tipo industriale, ma che risultano tecnicamente connessi ad impianti produttivi, dei positivi pareri del Servizio regionale Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, condiviso con il Servizio regionale Ecologia, e di ARPA Puglia di cui alla D.G.R. 26 luglio 2011, n. 1713".

Vista la nota del Commissario Straordinario prot. 535 del 16/01/2015.

Visto il Decreto sindacale n. 08/2015.

Dato atto che lo scrivente interviene nel presente quale facente funzioni del Responsabile del SUAP del Comune di Veglie

DETERMINA

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di rilasciare ai sensi dell'art. 4 comma 7 del DPR 59/2013 alla società F.lli Panarese S.n.c., con sede in Veglie (LE), località "Troali", P. IVA 01863640759, nella persona del legale rappresentante sig. Panarese Giuseppe, nato a Veglie (LE) il 02/01/1948 ivi residente alla Via San Martino n. 19 l'Autorizzazione Unica Ambientale relativa al rinnovo dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 del citato D.P.R. 59/2013:
 - **lettera a): l'autorizzazione allo scarico, sul suolo delle acque meteoriche di dilavamento ai sensi dell'art. 15, comma 6 del R.R. 26/13 tramite subirrigazione, come da allegata planimetria, il surplus delle acque meteoriche di dilavamento non utilizzato per la bagnatura delle polveri, provenienti dalle superfici di raccolta dell'impianto di gestione di rifiuti inerti (situato all'interno delle particelle nn. 360 e 176 del Foglio n. 10) con le seguenti prescrizioni:**
 - a) trasmettere, ad ultimazione delle opere, copia del certificato di collaudo degli impianti di trattamento acque;
 - b) comunicare al Sindaco, all'Arpa, alla ASL e alla Provincia, per i conseguenti adempimenti ai sensi dell'art. 13, comma 6 del R.R. 26/11, la localizzazione dello scarico fornendo le coordinate geografiche dello stesso nel sistema WGS 84 UTM 33N;
 - c) rispettare per le acque di prima pioggia i limiti allo scarico previsti dalla tabella 4 dell'allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06;
 - d) svuotare la vasca di prima pioggia, inviando le acque al disoleatore, entro 48 ore dal termine dell'evento piovoso;
 - e) mantenere le superfici scolanti in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio.
 - f) eseguire immediatamente, nel caso di sversamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate a secco o con idonei materiali inerti assorbenti;
 - g) smaltire i materiali derivanti dalle operazioni di manutenzione e pulizia come rifiuti derivanti dallo svolgimento del ciclo produttivo.

- h) provvedere alla periodica manutenzione dei sistemi di depurazione delle acque meteoriche di dilavamento, rimuovendo altresì il materiale grigliato, i sedimenti dalle vasche di sedimentazione e gli oli dal pozzetto di raccolta da smaltire come rifiuti nei modi di legge;
- i) notificare ogni variazione che, successivamente alla data del presente atto, intervenga nel processo depurativo e nell'immissione finale;
- **lettera c): l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. N° 152/2006 (per l'impianto complesso di estrazione e frantumazione del calcare, di produzione conglomerati bituminosi e di recupero rifiuti inerti) siti in Veglie, in località "Troali", su terreni distinti nel Catasto al Foglio n. 10, p.lle 6, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 176, 255, 256, 265, 266, 267, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 294, 295, 296, 300, 301, 359, 360 380, 382, 383, al Foglio n. 21, p.lle 18, 24, 26, 27, 29, 30, 40, 41, 42, 49, 50, 51, 52, 53, 92, 95, 103, 106, 108, 111, 115, 118, al Foglio n. 22, p.la 1, al Foglio n. 11, p.lle 1, 198, 199, 200, 201, 202, per una estensione complessiva di ha 29.21.63 (l'impianto di recupero inerti è situato all'interno delle particelle nn. 360 e 176 del Foglio n. 10) con le seguenti prescrizioni:**
 - j) le attività dovranno rispettare i seguenti valori limite di concentrazione nell'atmosfera delle sostanze inquinanti (i campionamenti delle emissioni diffuse di polveri vanno effettuati presso il confine interno dell'impianto, in posizione sotto vento, tale da intercettare le particelle da esso trasportate, ovvero presso i quattro punti cardinali in condizioni di assenza di vento):

Camino E1 (essiccatore del conglomerato):		
polveri totali	20	mg/Nmc;
ossidi di azoto	200	
ossidi di zolfo	800	
Carbonio Organico Totale	150	
I.P.A.	0.1	
Camino E2 (caldaia a GPL per il riscaldamento bitume)		
polveri totali	5	mg/Nmc;
ossidi di azoto	350	
ossidi di zolfo	35	
Emissioni diffuse ED3 (movimentazione calcare nell'impianto del Conglomerato, stoccaggio e dalla frantumazione del calcare della cava, stoccaggio e frantumazione dei rifiuti inerti)		
polveri totali	5	mg/Nmc;
 - k) i camini di emissione E1 ed E2 saranno dotati delle prese idonee al campionamento delle emissioni secondo le prescrizioni delle norme UNI EN 10169: 2001 e UNI EN 13284 -1:2003, UNI EN 15259: 2008;
 - l) i metodi di analisi e di prelievo devono essere effettuati seguendo le indicazioni dei manuali UNICHIM;
 - m) ai risultati analitici saranno applicati i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione indicati nell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n° 152/2006, secondo quanto previsto dall'articolo 271, c. 17 del medesimo Decreto;
 - n) la società dovrà comunicare tempestivamente a questo al Servizio Ambiente della Provincia e ad ARPA Puglia la data di avvio dell'impianto e le date dei campionamenti analitici;
 - o) il 16° giorno successivo alla data di avvio, l'impianto dovrà marciare a regime;
 - p) la società farà eseguire da laboratorio chimico abilitato i **campionamenti e**

le analisi di cui alla lettera j) durante i primi dieci giorni di marcia a regime dell'impianto e ulteriori due campionamenti e analisi nel 2015 e dovrà trasmettere al Servizio Ambiente della Provincia, al Dipartimento ARPA Puglia di Lecce, al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della AUSL di Lecce e al Comune di Veglie i relativi certificati di analisi;

- q) a seguito del predetto campionamento di 10 giorni consecutivi e degli altri due controlli eseguiti nell'anno 2015, rilevato il tenore degli I.P.A., sarà valutata l'opportunità di installare a monte del camino E1 un filtro a carboni attivi o un filtro scrubber ad umido oltre al filtro a maniche di tessuto già installato;
- r) negli anni successivi a quello di avvio, la società farà eseguire da laboratorio chimico abilitato le analisi di cui ai punti precedenti almeno una volta all'anno e ne trasmetterà il referto al Servizio Ambiente della Provincia, al Dipartimento di Lecce di ARPA Puglia, al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della AUSL di Lecce e al Comune di Veglie;
- s) la società comunicherà ad ARPA e alle autorità competenti, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui effettuerà gli autocontrolli delle emissioni;
- t) la società farà effettuare con frequenza annuale la misurazione del rumore prodotto dall'attività, da parte di un tecnico competente in acustica ambientale iscritto nell'apposito albo;
- u) la società dovrà piantumare una barriera arborea sul lato est dell'impianto di **gestione di rifiuti inerti non pericolosi**, lungo la strada Troali;
- v) i veicoli utilizzati per la movimentazione dei rifiuti saranno dotati di teloni per la copertura dei cassoni;
- w) la società dovrà garantire la protezione dal vento dei cumuli di materiale polverulento a granulometria fine, con copertura o con umidificazione periodica;
- x) la società dovrà compilare e aggiornare il Catasto delle Emissioni Territoriali della Regione Puglia sul sito internet www.arpa.puglia.it, ai sensi della D. G. R. n° 2613 del 28 dicembre 2009;
- y) la società nel futuro dovrà adeguare l'impianto alle migliori tecnologie disponibili e, anche nel caso di superamenti del limite di emissione, presenterà istanza di adeguamento dell'impianto all'ente competente, ai fini di una nuova autorizzazione;
- z) il mancato rispetto delle prescrizioni, sopra riportate, comporta l'adozione delle ordinanze previste dall'articolo 278 del D.Lgs. 152/2006, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 279 del D.Lgs. 152/2006 e la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria;
- **di prendere atto con riferimento all'utorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera g) del DPR 59/2013 dell'iscrizione al numero 188 nel Registro provinciale utilizzatori di rifiuti per le tipologie, operazioni di recupero e quantitativi di seguito riportati:**

Tipologia 07.01	rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché" prive di amianto
Provenienza	attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU: manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento
Caratteristiche del rifiuto	materiale inerte, laterizio e ceramica cotta con eventuale presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto
Codici CER	[101311] [170101] [170102] [170103] [170107] [170802] [170904]

2002	[200301]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.	
	R13 - R5	messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5]	
Finalità dell'attività di recupero	materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.		
Quantità di rifiuti da recuperare richieste	50.000 t/a	Quantità di rifiuti da recuperare assentite nel rispetto dell'allegato IV al D.M. 05.02.1998	50.000 t/a

Tipologia 07.02	rifiuti di rocce da cave autorizzate		
Provenienza	attività di lavorazione dei materiali lapidei		
Caratteristiche del rifiuto	materiale inerte in pezzatura e forma varia, comprese le polveri		
Codici CER 2002	[010399] [010408] [010410] [010413]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.	
	R5 - R13	utilizzo del granulato per produzione di conglomerati cementizi e bituminosi	
	R5 - R13	utilizzo per isolamenti e impermeabilizzazioni e ardesia espansa	
	R5 - R13	ove necessario frantumazione, macinazione, vagliatura, eventuale omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte, anche nell'industria lapidea	
Finalità dell'attività di recupero	conglomerati cementizi e bituminosi e malte ardesiache. conglomerati cementizi e bituminosi e malte ardesiache.		
Quantità di rifiuti da recuperare richieste	3.000 t/a	Quantità di rifiuti da recuperare assentite nel rispetto dell'allegato IV al D.M. 05.02.1998	3.000 t/a

Tipologia 07.03	sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti		
Provenienza	fabbricazione di prodotti ceramici, mattoni, mattonelle e materiale di costruzione smaltati		
Caratteristiche del rifiuto	prodotti ceramici terrecotte smaltate e non, materiale da costruzione di scarto eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione < 10% in peso		

Codici CER 2002	[101201] [101206] [101208]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.	
	R5 - R13	macinazione e recupero nell'industria ceramica e dei laterizi	
	R5 - R13	frantumazione, vagliatura; eventuale miscelazione con materia prima inerte nell'industria lapidea	
Finalità dell'attività di recupero	prodotti e impasti ceramici e laterizi nelle forme usualmente commercializzate. materiale lapideo nelle forme usualmente commercializzate.		
Quantità di rifiuti da recuperare richieste	1.000 t/a	Quantità di rifiuti da recuperare assentite nel rispetto dell'allegato IV al D.M. 05.02.1998	1.000 t/a

Tipologia 07.06	conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo		
Provenienza	attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo; campi di tiro al volo		
Caratteristiche del rifiuto	rifiuto solido costituito da bitume ed inerti		
Codici CER 2002	[170302] [200301]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.	
	R5 - R13	produzione conglomerato bituminoso "verGINE" a caldo e a freddo	
Finalità dell'attività di recupero	conglomerato bituminoso nelle forme usualmente commercializzate.		
Quantità di rifiuti da recuperare richieste	25.000 t/a	Quantità di rifiuti da recuperare assentite nel rispetto dell'allegato IV al D.M. 05.02.1998	25.000 t/a

Tipologia 07.11	pietriscio tolto d'opera		
Provenienza	manutenzione delle strutture ferroviarie		
Caratteristiche del rifiuto	pietriscio tolto d'opera costituito da roccia silicea e cristallina o calcare per circa il 70%, con sabbia e argilla per circa il 30%		
Codici CER 2002	[170508]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.	
	R13	messa in riserva di rifiuti inerti con separazione delle frazioni indesiderate e della eventuale frazione metallica per sottoporla all'operazione di recupero nell'industria metallurgica e per sottoporre la frazione inerte alle seguenti operazioni di	

	R5 - R13	recupero nell'industria della produzione di conglomerati cementizi	
	R5 - R13	frantumazione, macinazione ed omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte nell'industria lapidea	
	R5 - R13	formazione di rilevati, sottofondi stradali e piazzali industriali (il recupero e subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto)	
Quantità di rifiuti da recuperare richieste	1.000 t/a	Quantità di rifiuti da recuperare assentite nel rispetto dell'allegato IV al D.M. 05.02.1998	1.000 t/a

Tipologia 07.31bis	terre e rocce di scavo		
Provenienza	attività di scavo		
Caratteristiche del rifiuto	materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciottoli, sabbia, ghiaia, trovanti anche di origine antropica		
Codici CER 2002	[170504]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.	
	R5 - R13	industria della ceramica e dei laterizi	
	R5 - R13	formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero e subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto)	
Quantità di rifiuti da recuperare richieste	20.000 t/a	Quantità di rifiuti da recuperare assentite nel rispetto dell'allegato IV al D.M. 05.02.1998	20.000 t/a

con riferimento alla gestione dei rifiuti la società è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- aa) la capacità annua di recupero dell'impianto è di 100.000,00 tonnellate, mentre le quantità massime recuperabili annualmente per ciascuna tipologia di rifiuto sono quelle sopra riportate;
- ab) la capacità istantanea di messa in riserva dei rifiuti, così come risulta dalla relazione tecnica, è determinata in complessivi 2.250 mc, pari a circa 3.375 tonnellate;
- ac) l'attività di messa in riserva [R13] deve essere effettuata nel rispetto delle norme tecniche individuate nell'art. 6 e nell'allegato 5 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.;
- ad) per i rifiuti di cui alle tipologie 07.11 e 07.31bis, l'attività di recupero R5 si concretizzerà solo in caso di realizzazione diretta da parte della ditta di rilevati e sottofondi (previo test di cessione);
- ae) prima dell'avvio delle operazioni di recupero, la Ditta dovrà trasmettere certificato di regolare esecuzione delle opere e relativa documentazione edilizia trasmessa al Comune nonché relazione a firma rilasciata da tecnico abilitato attestante il rispetto delle prescrizioni poste con il presente provvedimento e di documentazione fotografica delle opere realizzate;
- af) la Ditta dovrà comunicare alla Provincia di Lecce ogni variazione che intervenga nella persona del titolare e/o legale rappresentante e così ogni

modifica e/o variazione che per qualsiasi causa intervenga nelle proprietà e/o gestione dell'impianto e/o nell'esercizio della attività;

- ag) la Ditta dovrà comunicare al Servizio Ambiente e Tutela Venatoria della Provincia di Lecce, entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati relativi alle quantità ed ai tipi di rifiuti recuperati e smaltiti nell'anno solare precedente;
- ah) la Ditta dovrà provvedere, in conformità alla normativa vigente in materia, alle comunicazioni al sistema informativo SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) istituito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alle relative comunicazioni;
- ai) la Ditta dovrà effettuare, entro il mese di aprile di ogni anno, il pagamento dei diritti d'iscrizione e per i controlli periodici, determinato in relazione alle attività ed alle quantità di rifiuti presumibili da trattare nell'anno in corso, ai sensi e nei termini di cui al D.M.A. n. 350 del 21.07.1998, ed inviare copia della ricevuta al Servizio Ambiente e Polizia Provinciale. Il mancato o il ritardato pagamento del diritto annuale d'iscrizione comporta automaticamente la sospensione "ope legis" della Ditta dal Registro Provinciale, senza che si renda necessario alcun provvedimento dichiarativo o costitutivo. Integra il reato di cui all'art. 256, comma 1, del D. Lgs. 152/06 la continuazione da parte di un'impresa dell'attività di recupero dei rifiuti dopo la scadenza del termine previsto per il pagamento senza che questo sia avvenuto;
- aj) la presente determinazione non vale quale certificato d'iscrizione nel Registro Provinciale, che potrà essere richiesto con apposita istanza;
- ak) la ditta nell'espletamento delle attività di recupero dei rifiuti dovrà scrupolosamente attenersi all'osservanza di tutta la normativa vigente in materia di tutela ambientale;

DETERMINA

3. altresì di rilasciare ai sensi dell'art. 4 comma 7 del DPR 59/2013 la presente Autorizzazione Unica Ambientale alla società F.lli Panarese S.n.c., con sede in Veglie (LE), località "Troali", P. IVA 01863640759, nella persona del legale rappresentante sig. Panarese Giuseppe, nato a Veglie (LE) il 02/01/1948 ivi residente alla Via San Martino n. 19 anche relativamente ai seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 del citato D.P.R. 59/2013:
 - **lettera a): autorizzazione a scaricare negli strati superficiali del sottosuolo, tramite bacino disperdente, come da allegata planimetria, le acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento derivanti dall'AREA 1 e dall'AREA 2 , successive a quelle di prima pioggia eccedenti la capacità di riutilizzo con le seguenti prescrizioni:**
 - al) effettuare il trattamento di depurazione delle acque di prima pioggia rivenienti dall'AREA 2, accumulate in vasca a tenuta stagna, entro 48 ore dal termine dell'evento piovoso;
 - am) rispettare, per le acque di prima pioggia rivenienti dall'AREA 2, i limiti allo scarico della tabella n. 4, allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06. Per le sostanze (oli minerali ed idrocarburi) di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 le stesse si intendono assenti se inferiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento;
 - an) provvedere alla periodica manutenzione dei sistemi di depurazione delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia secondo quanto prescritto dalle case costruttrici provvedendo alla sostituzione/pulizia dei filtri e del materiale di consumo, rimuovendo e smaltendo come rifiuti il materiale grigliato, i sedimenti dalle vasche di sedimentazione e l'olio nel comparto di disoleazione;
 - ao) effettuare lo smaltimento dei rifiuti accumulati all'interno delle vasche secondo quanto previsto dagli articoli n.188,189, 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; gli oli dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dal D.Lgs. 27.01.92 n. 95 e del D.M. 10.05.96 n. 392;
 - ap) informare, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del R.R. 26/13 il Sindaco, l'Arpa, la

ASL competente e questa Provincia, ufficio Pozzi ed Attingimenti, della localizzazione dello scarico trasmettendo la correlata documentazione cartografica (sistema cartografico WGS 84 fuso 33N). Le zone di rispetto, ai sensi del predetto articolo, devono essere adeguatamente segnalate mediante appositi cartelli indicanti i divieti ed i rischi igienici;

- aq) inviare, al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce, entro 60 gg. dal rilascio del provvedimento AUA, le schede tecniche di rilevamento, per ciascuno degli scarichi autorizzati, approvate con Determinazione del Dirigente Servizio Tutela delle Acque 27 giugno 2011, n. 15 e pubblicate nel BURP n. 119 del 28/07/2011;
 - ar) notificare ogni variazione che, successivamente alla data del presente atto, intervenga nel processo depurativo e nell'immissione finale;
- **lettera a): l'autorizzazione a scaricare negli strati superficiali del sottosuolo, tramite trincea disperdente, come da allegata planimetria, le acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento derivanti dall'AREA 3, successive a quelle di prima pioggia eccedenti la capacità di riutilizzo con le seguenti prescrizioni:**
- as) effettuare il trattamento di depurazione delle acque di prima pioggia rivenienti dall'AREA 3, accumulate in vasca a tenuta stagna, entro 48 ore dal termine dell'evento piovoso;
 - at) rispettare, per le acque di prima pioggia rivenienti dall'AREA 3, i limiti allo scarico della tabella n. 4, allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06. Per le sostanze (oli minerali ed idrocarburi) di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 le stesse si intendono assenti se inferiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento;
 - au) provvedere alla periodica manutenzione dei sistemi di depurazione delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia secondo quanto prescritto dalle case costruttrici provvedendo alla sostituzione/pulizia dei filtri e del materiale di consumo, rimuovendo e smaltendo come rifiuti il materiale grigliato, i sedimenti dalle vasche di sedimentazione e l'olio nel comparto di disoleazione;
 - av) effettuare lo smaltimento dei rifiuti accumulati all'interno delle vasche secondo quanto previsto dagli articoli n.188, 189, 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; gli oli dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dal D.Lgs. 27.01.92 n. 95 e del D.M. 10.05.96 n. 392;
 - aw) informare, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del R.R. 26/13 il Sindaco, l'Arpa, la ASL competente e questa Provincia, ufficio Pozzi ed Attingimenti, della localizzazione dello scarico trasmettendo la correlata documentazione cartografica (sistema cartografico WGS 84 fuso 33N). Le zone di rispetto, ai sensi del predetto articolo, devono essere adeguatamente segnalate mediante appositi cartelli indicanti i divieti ed i rischi igienici;
 - ax) inviare, al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce, entro 60 gg. dal rilascio del provvedimento AUA, le schede tecniche di rilevamento, per ciascuno degli scarichi autorizzati, approvate con Determinazione del Dirigente Servizio Tutela delle Acque 27 giugno 2011, n. 15 e pubblicate nel BURP n. 119 del 28/07/2011;
 - ay) notificare ogni variazione che, successivamente alla data del presente atto, intervenga nel processo depurativo e nell'immissione finale;
4. la Ditta dovrà rispettare inoltre, tutte le prescrizioni e condizioni dettate dalla D.D. 2107 del 28/09/2012 di conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;
5. l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3, c. 6, del D.P.R. n. 59/2013, ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data del titolo autorizzativo rilasciato dal SUAP e si intende adottata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto

- riguarda i diritti di terzi.
6. Per ogni modifica dell'attività o dell'impianto il gestore dovrà procedere ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/2013.
 7. La società dovrà richiedere, ai sensi dell'art 5, c. 1, del D.P.R. n. 59/2013, almeno sei mesi prima della scadenza il rinnovo del provvedimento di A. U. A., inviando all'autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1; a tal fine, ai sensi del c. 2, è consentito far riferimento alla documentazione già in possesso dell'autorità competente qualora le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate.
 8. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 59/13 di imporre il rinnovo o la revisione delle prescrizioni della presente autorizzazione prima della sua scadenza se:
 - richiesto dalla Provincia di Lecce e/o da altra Autorità competente;
 - le prescrizioni stabilite impediscono o pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di settore;
 - è richiesto da nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali.
 9. di fare salve le autorizzazioni, pareri, prescrizioni di competenza di altri Enti o organi istituzionali derivanti dalla legislazione vigente.
 10. La mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia nonché, di disposizioni emanate dall'Autorità amministrativa, non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui al D.Lgs. n° 152/2006 e l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del succitato decreto.
 11. di dare atto che il presente provvedimento non costituisce titolo abilitativo sotto il profilo urbanistico – edilizio.
 12. di trasmettere il presente atto al:
 - Dirigente del Servizio Attività Produttive ed Economiche di questa Provincia.
 - F.lli Panarese S.n.c. – loc. Troali – 73010 Veglie (LE);
 - Servizio Ambiente della Provincia di Lecce;
 - Polizia Provinciale;
 - Servizio Igiene e Sanità Pubblica AUSL Lecce;
 - ARPA Puglia - DAP di Lecce;
 - Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Lecce.
 13. di demandare ad ARPA Puglia i controlli di parte pubblica che avrà cura di effettuare i controlli di parte pubblica sulle emissioni degli impianti, con periodicità almeno biennale.
 14. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 gg dalla data di pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il presente approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to MANCA Mauro

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Visto il testo determinativo che precede;

Eseguito il dovuto controllo di regolarità contabile sull'atto che precede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000 e delle disposizioni di cui al vigente regolamento di contabilità e dei controlli interni rilascia il visto di competenza attestante la regolare copertura della spesa impegnata;

Veglie, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to ALEMANNI Cosimo

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'Ufficio;

ATTESTA

■ Che la presente determinazione:

Verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi a partire dal _____ come prescritto dal vigente Regolamento di funzionamento degli Uffici (N. _____ Reg. Pub.);

■ Che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno stesso della pubblicazione.

Veglie, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Domenico CACCIATORE